



Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia

Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia

Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Martedì 2 ottobre 2012

La revisione legale dei conti nelle società

Profili civilistici e metodologici

Andrea Nasini

Ricercatore Confermato in Economia Aziendale, Professore di Revisione Aziendale – Università degli Studi di Perugia



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Contenuti trattati nella lezione

Cenni normativi

I Principi di Revisione

La pianificazione del lavoro

Il rischio e la significatività

La relazione del revisore: giudizi sul bilancio

Going Concern

Il ruolo del revisore nelle procedure concorsuali



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Cenni normativi

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Evoluzione normativa

D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136

- norma attuativa della obbligatorietà del controllo contabile e della certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa;
- poteri di controllo esclusivamente contabile finalizzato alla salvaguardia del pubblico risparmio;
- poteri di controllo sulla legittimità degli atti compiuti dagli amministratori riservato al collegio sindacale;
- costituzione della Consob come organo di sorveglianza sulle società di revisione;
- abrogato nel 1998 dal Decreto legislativo 24 febbraio n. 58



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Evoluzione normativa

Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58

- sostituzione del termine “relazione di certificazione” con “giudizi sul bilancio”;
- art. 155: attività di revisione contabile;
- art. 156: giudizi
 - positivo;
 - con rilievi;
 - negativo (informativa alla Consob);
 - impossibilità di esprimere un giudizio (informativa alla Consob).



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Evoluzione normativa

Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58

- art 161: obbligo di iscrizione ad un elenco speciale tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
- art 162: vigilanza sulle società di revisione (Consob)
 - verifica dell'indipendenza e dell'idoneità tecnica della società di revisione iscritte all'albo speciale mediante:
 - richiesta periodica di dati ed informazioni;
 - ispezioni ed assunzioni di informazioni dagli amministratori dai sindaci e dal management;
 - raccomandazioni sui principi e criteri per lo svolgimento dell'attività di revisione contabile



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Evoluzione normativa

D.Lgs. 6 febbraio 2003, n. 6 D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37

- 2409-bis (Controllo legale dei conti).

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, e' soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Evoluzione normativa

D.Lgs. 6 febbraio 2003, n. 6 D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37

Art. 2409-ter Codice Civile (Funzioni di controllo legale dei conti).

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.



Evoluzione normativa

D.Lgs. 6 febbraio 2003, n. 6 D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37

La relazione comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
- b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Evoluzione normativa

TESTO UNICO DELLA REVISIONE

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 39

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



D.Lgs. 39/2010

-in vigore dal 07/04/2010 reca la nuova disciplina della revisione legale dei conti. Il provvedimento, è intervenuto sulla disciplina della revisione contabile nel rispetto dell'obiettivo, posto dal legislatore comunitario, di operare una sostanziale armonizzazione degli obblighi in materia di revisione legale dei conti degli stati membri;

- A tal fine, il legislatore nazionale ha riscritto le regole in tema di revisione, riorganizzandole in modo organico e imponendo l'osservanza di norme specifiche in tema di indipendenza, deontologia, formazione e controllo della qualità. Non tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 39/2010 hanno efficacia immediata: molte di esse rinviano a specifici regolamenti attuativi, da emanarsi prevalentemente a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

Revisione legale dei conti



D.Lgs. 39/2010

Principali elementi innovativi del decreto (definizione e abilitazione)

- introduzione del termine “revisione legale dei conti” in sostituzione delle molteplici dizioni quali, revisione legale, revisione, controllo legale dei conti, controllo contabile etc;
- l’abilitazione all'esercizio della revisione legale (Art. 2) e' riservato ai soggetti (persone fisiche (PF) o società (PG)) iscritti nel Registro in virtù di:
 - possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob (PF) o i cui componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione siano in possesso dei medesimi requisiti (PG);



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



D.Lgs. 39/2010

Principali elementi innovativi del decreto (Abilitazione)

- possesso di una laurea almeno triennale (PF), tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob o maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione in possesso di tali requisiti (PG);
- possesso di tirocinio, ai sensi dell'articolo 3 (almeno triennale);
- possesso di idoneità professionale di cui all'articolo 4 avendo sostenuto positivamente apposito esame (PF) o persone fisiche responsabili della revisione legale iscritte al Registro (PG);
- abilitazione all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea; a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento.

Revisione legale dei conti



Principali elementi innovativi del decreto (Abilitazione e formazione continua)

- possesso di una laurea almeno triennale (PF), tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob o maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione in possesso di tali requisiti (PG);
- obbligo di formazione continua (art. 5) degli iscritti nel Registro mediante programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. Tale formazione viene svolta presso società o enti dotati di un'adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

D.Lgs. 39/2010



Principali elementi innovativi del decreto (Registro dei revisori inattivi)

obbligo da parte dei soggetti iscritti nel Registro di comunicare al soggetto incaricato della tenuta del Registro gli incarichi di revisione legale assunti (art. 8). Le società di revisione legale comunicano altresì, per ciascun incarico, il responsabile della revisione e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento. I soggetti che non hanno assunto incarichi o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi sono iscritti in un'apposita sezione del Registro e, salvo che abbiano volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione a un corso di formazione.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

D.Lgs. 39/2010



Principali elementi innovativi del decreto (Indipendenza)

Obbligo di Indipendenza e obiettività (art. 10) fra il revisore legale che effettua il lavoro e la società assoggettata a revisione; divieto per il revisore di coinvolgimento nel processo decisionale della società revisionata. Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

D.Lgs. 39/2010



Principali elementi innovativi del decreto (Indipendenza)

Sono esempi di dipendenza l'autoriesame, l'interesse personale, l'esercizio del patrocinio legale, la familiarità, la fiducia eccessiva o l'intimidazione. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza del revisore questi non effettua la revisione legale. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza; tali procedure sono documentate nelle carte di lavoro in modo da poter essere assoggettate a sistemi di controllo della qualità.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

D.Lgs. 39/2010



Principali elementi innovativi del decreto (Principi di revisione)

La revisione legale e' svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea (art. 11).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la Banca d'Italia e l'ISVAP per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16, può disporre con regolamento l'obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi di cui al comma 1, solo nel caso in cui l'obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione legale.

Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale e' svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

D.Lgs. 39/2010



Principali elementi innovativi del decreto (Conferimento e Durata art. 13)

l'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo ed ha la durata di tre esercizi ad eccezione di quelli relativi a Enti di interesse pubblico (art. 17 società italiane quotate su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione, le banche e gli altri intermediari finanziari, le imprese di assicurazione etc) che hanno durata di 7 anni se affidati a revisore (PF) o 9 anni se l'incarico è conferito a società di revisione;



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

D.Lgs. 39/2010



Principali elementi innovativi del decreto (Enti di interesse pubblico art. 13)

Sono ad esempio enti di interesse pubblico:

- le società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- le banche;
- le imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- le società di intermediazione mobiliare;
- le società di gestione del risparmio;
- gli istituti di moneta elettronica;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate, che controllano enti di interesse pubblico e sottoposte a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

D.Lgs. 39/2010



Principali elementi innovativi del decreto (Controllo di qualità art. 20)

Gli iscritti nel Registro soggetti a un controllo della qualità effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio. Tale controllo include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza.

Provvedimenti del MEF (art. 24)

Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione può applicare al revisore una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro, sospendere il revisore dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, revocare uno o più incarichi di revisione legale, vietare al revisore di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni, cancellare dal Registro il revisore legale

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

D.Lgs. 39/2010



Provvedimenti della Consob (art. 26)

Se accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può applicare al revisore o alla società di revisione:

- una sanzione amministrativa pecuniaria (€10,000 – €500,000);
- la revoca di uno o più incarichi di revisione legale o vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi relativi a enti di interesse pubblico per un periodo non superiore a tre anni;
- La proposta al MEF per la sospensione dal Registro per un periodo non superiore a cinque anni o la cancellazione del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

D.Lgs. 39/2010



Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art- 27)

La norma ricalca quanto veniva previsto all'art. 2624 del cc.

Devono avverarsi contemporaneamente le seguenti ipotesi:

- Falsità nella relazione o omessa o errata comunicazione in relazione alle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società;
- Illecito profitto;
- Comportamento doloso del revisore legale con la consapevolezza di poter cagionare un danno;

Pene previste:

- Arresto fino a 1 anno se non si è cagionato un danno patrimoniale. Pena aumentata fino a 5 anni nel caso di Enti di interesse pubblico e di un ulteriore 1/3 se in concorso con amministratori, sindaci o direttori generali;
- Arresto da 1 a 4 anni se si è cagionato un danno patrimoniale;



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

D.Lgs. 39/2010



Corruzione dei revisori (art- 28)

La norma nel caso di corruzione prevede:

- esecuzione od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio;
- pagamento o promessa di pagamento;
- Danno per la società

Pene previste: da 1 a 3 anni di reclusione, elevati a 5 nel caso di enti di interesse pubblico, sia per il corrotto che per il corruttore;

Impedito controllo (Art. 29)

- Impedimento o ostacolo all'attività di revisione da parte del cda;
- occultazione di documenti o con altri idonei artifici

Pene previste: ammenda fino a € 75,000 ed arresto fino a diciotto mesi ,se si è cagionato un danno ai soci o a terzi. Pene raddoppiate nel caso di revisione di enti di interesse pubblico



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

D.Lgs. 39/2010



Compensi illegali (art- 30)

La norma prevede:

- percezione, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale di compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti,

Pene previste: reclusione da 1 a 3 anni, con la multa da € 1,000 a € 100,000. Pena applicata anche a coloro che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (Art. 31)

- ricezione di prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, dalla società assoggettata a revisione o controllante o controllata,
- ottenimento da una di tali società di garanzie per debiti propri

Pene previste: reclusione da uno a tre anni, con la multa da € 206 a € 2.065

.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



I Principi di Revisione

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



I Principi di Revisione

Nell'effettuare una revisione contabile finalizzata al rilascio di un giudizio sul bilancio i revisori contabili indipendenti devono seguire delle regole, tecniche e professionali, che fanno riferimento alle norme deontologiche, al metodo di lavoro, al contenuto tecnico delle singole procedure e alla stesura della relazione finale.

Al fine di consentire uno standard qualitativo elevato dell'attività e delineare le modalità di svolgimento della stessa, attraverso tecniche ritenute universalmente valide, è stata costituita nel 1975 una Commissione, formata da dottori commercialisti e da ragionieri, con il compito di statuire i principi di revisione. I primi documenti emanati risalgono al 1977.

La costituzione della Commissione seguiva il primo intervento legislativo in ambito di revisione contabile: DPR 136/75



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



I Principi di Revisione

L'attività della Commissione per la statuizione dei principi di revisione ha portato, in circa un quarto di secolo, alla produzione di 21 documenti che definivano sia le norme etiche professionali, che le procedure da eseguire sulle singole aree di bilancio al fine di ottenere adeguate evidenze ed esprimere un giudizio sul bilancio stesso.

Struttura dei vecchi Principio di Revisione (approccio patrimoniale):

- 1 Concetti generali.
- 2 Norme etico – professionali.
- 3 Norme tecniche di svolgimento della revisione contabile.
- 4 Documentazione del lavoro di revisione contabile.
- 5 Procedure di revisione del bilancio d'esercizio – introduzione e scritture contabili in generale
- 6 – 17 Procedure di revisione sulle singole aree di bilancio
- 18 Norme di stesura della relazione di certificazione.
- 19 Principi di revisione del bilancio di una azienda bancaria.
- 20 Principi di revisione per i fondi comuni d'investimento mobiliare.
- 21 Continuità aziendale.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



I Principi di Revisione

- Anno 2002: la Commissione per la Statuizione dei Principi di Revisione nell'ottica di un processo di armonizzazione internazionale, ha riformulato i criteri generali da utilizzare nell'ambito del controllo del bilancio di esercizio e del consolidato;
- Processo condiviso anche dalla Consob in qualità di organo di vigilanza delle società quotate e dell'operato delle Società di revisione che, con la Delibera n.13809 del 30 ottobre 2002, raccomandava alle società iscritte all'Albo speciale, di cui all'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'utilizzo dei nuovi principi di revisione emanati dal C.N.D.C e dal C.N.R.P.C. nello svolgimento della propria attività di controllo contabile a partire dal 31 dicembre 2002;
- I nuovi principi di revisione pur mantenendo alcuni punti di contatto con quelli precedenti (ad es. in tema di pianificazione e di analisi del sistema di controllo interno), presentano un più organico approccio alla attività di revisione contabile privilegiando la statuizione di comportamenti generali da adottare. Risultano allineati ai principi di revisione internazionali (ISA).



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



I Principi di Revisione

- I nuovi Principi di revisione rappresentavano anche un attuale riferimento professionale nello svolgimento della funzione di controllo contabile, introdotta dalla riforma del diritto societario con l'art 2409 del Codice Civile.
- L'utilizzo dei PPRR nell'attività di revisione contabile di società “non quotate” è consigliato e non obbligatorio;
- Nel caso di revisione di società di piccole e medie dimensioni poteva essere utilizzato, richiamandolo in relazione, il Principio di revisione n. 1005 dedicato alle PMI e non raccomandato da Consob.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



I Principi di Revisione

In Sintesi

Principi di revisione 1977

Approccio Patrimoniale

Utilizzo obbligatorio
per le revisioni legali

Abrogati nel 2002



Principi di revisione 2002

-Approccio più generale;
-In linea con gli ISA

Utilizzo obbligatorio
per le revisioni legali

Utilizzo consigliato per
le altre revisioni (doc 1005)



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



I Principi di Revisione

Nuovo Testo Unico della Revisione Legale D.Lgs 39/2010 Dir 43/2006/CE

Art. 11

Principi di revisione

1. La revisione legale e' svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE.

2.....

3. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale e' svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.

Art. 12

Elaborazione dei principi

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 9, comma 1, 10, comma 12, e 11, comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

2. I principi elaborati dagli ordini e associazioni professionali sottoscrittori della convenzione di cui al comma 1 tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



I Principi di Revisione

Nuovo Testo Unico della Revisione Legale D.Lgs 39/2010 Dir 43/2006/CE

Ad oggi i Principi di revisione di cui la commissione europea sta valutando l'applicabilità sono gli International Standard on Auditing (ISA), emanati dall'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), organismo istituito in seno all'International Federation of Accountants (IFAC), cd. "*Clarified*".

ISA CLARIFIED: il CNDCEC ha tradotto e riorganizzato in sezioni distinte, senza apportare modifiche di sostanza (redrafted), oppure modificando nei contenuti (revised and redrafted) i 36 principi di revisione ed il principio internazionale sul controllo di qualità (ISQC 1).

Attualmente, pertanto, il set dei principi di revisione internazionali clarified (CISA) è composto da:

- un ISA di nuova emanazione relativo alla comunicazione delle carenze del controllo interno (ISA 265);
- 16 ISA revised and redrafted;
- 20 standard redrafted (compreso l'ISQC 1 redrafted).



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



I Principi di Revisione

Nuovo Testo Unico della Revisione Legale D.Lgs 39/2010 Dir 43/2006/CE

Quali Principi di revisione utilizzare negli incarichi in corso?

Documento interpretativo del CNDCEC pubblicato il 16 febbraio 2011: *“L’applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE*

ai principi di revisione internazionali (Isa), al momento, non è possibile attribuire alcuna valenza giuridica nelle revisioni legali poiché il D.Lgs. 39/2010 stabilisce che la revisione legale sia svolta, fino alla conclusione del procedimento di adozione europeo degli ISA, a oggi non ancora realizzatosi, in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali, a seguito di apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Consob;

Anche le disposizioni transitorie e finali del decreto prevedono che nel periodo transitorio, in attesa delle menzionate convenzioni, i principi di revisione attualmente in vigore (i principi di revisione nazionali), emanati ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs. 58/1998, continuino a essere applicati;



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



I Principi di Revisione

Nuovo Testo Unico della Revisione Legale D.Lgs 39/2010 Dir 43/2006/CE

Quali Principi di revisione utilizzare negli incarichi in corso?

Documento di consultazione del CNDCEC di settembre 2011: *“L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori»*

Incertezza sull’applicabilità dei principi di revisione internazionali nei confronti delle imprese di dimensione minore.

Attualmente è previsto che la revisione legale sia svolta sulla base di principi elaborati da "associazioni ed ordini professionali« sulla base di una convenzione sottoscritta con il MEF, ad oggi non attivata.

Il documento di consultazione contiene le linee guida ritenute idonee, dal consiglio, nell’ambito di un incarico di revisione legale di una PMI. Non sostituisce i principi di revisione internazionale

E’ prevista una modulazione della portata della revisione e, conseguentemente, dell’applicazione dei CISA , che tenga conto di situazioni dei ridotte dimensioni aziendali.

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



La pianificazione del lavoro

P.R OIC n.300

ISA n. 300

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



La pianificazione

La pianificazione della revisione richiede:

- la definizione della strategia generale di revisione;
- lo sviluppo di un piano di revisione, al fine di ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso.

Un'adeguata pianificazione consente di:

- individuare le aree critiche;
- ridurre il rischio della presenza di errori significativi;
- identificare e risolvere tempestivamente eventuali problemi;
- organizzare e gestire adeguatamente l'incarico e i rapporti con il cliente.

Un'adeguata pianificazione favorisce:

- la delega e la supervisione;
- Il controllo;



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



La pianificazione

La strategia generale di revisione

Nella fase di predisposizione della strategia generale vengono definiti l'ampiezza, la tempistica e la direzione della revisione. La predisposizione della strategia deve includere:

- a) la definizione delle caratteristiche dell'incarico e della sua ampiezza, l'esistenza di normative di settore applicabili all'informazione finanziaria;
- b) la tempistica del lavoro (fasi della revisione) e le date dei principali incontri previsti con la direzione e con i responsabili delle attività di governance;
- c) la determinazione di un appropriato livello di significatività, l'identificazione preliminare delle aree critiche, la pianificare di procedure finalizzate all'analisi del sistema di controllo interno
- d) La definizione del team di revisione, e la valutazione preliminare sull'opportunità di ricorrere ad uno specialista esterno;



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La pianificazione



Il piano di revisione

Il piano di revisione deve:

- essere adeguatamente predisposto al fine di ridurre il rischio ad un livello accettabilmente basso;
- includere indicazioni sulla natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione che consentano di ottenere adeguate evidenze da ridurre la presenza di un errore significativo.

Il piano di revisione deve contenere:

- la natura, tempistica ed estensione delle procedure pianificate per la valutazione del rischio dell'esistenza di errori significativi, anche in riferimento al contesto in cui opera l'impresa (P.R. 315 OIC, P.R. 315 ISA);
- la natura, tempistica ed estensione delle procedure pianificate in risposta ai rischi identificati (P.R. 330 OIC, P.R. 330 ISA);



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



La pianificazione

Appendice 1 OIC 315 (Comprensione dell'impresa e suo contesto)

SETTORE DI ATTIVITA' E CONTESTO NORMATIVO

Elementi da considerare nelle condizioni del settore di attività:

- il mercato e la concorrenza, incluse domanda, capacità e concorrenza sui prezzi;
- attività ciclica o stagionale;
- contenuto tecnologico del prodotto relativa ai prodotti dell'impresa;
- approvvigionamento energetico e costi.

Elementi da considerare nel contesto normativo e regolamentare:

- principi contabili e specifiche prassi settoriali;
- quadro di riferimento per 1 settori regolamentati;
- imposte (dirette e altre);
- indirizzi governativi che correntemente influenzano la gestione dell'attività dell'impresa;
- legislazione e regolamenti che influenzano in modo significativo le attività dell'impresa:
 - requisiti previsti dalla regolamentazione;
 - attività di vigilanza;



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



La pianificazione

Appendice 1 OIC 315 (Comprensione dell'impresa e suo contesto)

SETTORE DI ATTIVITA' E CONTESTO NORMATIVO

- aspetti monetari, incluso il controllo sui cambi: aspetti fiscali;
- incentivi finanziari (per esempio, programmi di sovvenzione statale);
- tariffe, restrizioni agli scambi commerciali; a norme ambientali che influenzano il settore di attività e l'attività dell'impresa;
- Norme ambientali che influenzano il settore di attività;

CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA – ATTIVITA'

- natura delle fonti di ricavo (per esempio, produzione, commercio all'ingrosso, servizi bancari, assicurazioni o altri servizi finanziari, attività di importazione esportazione. Utilities, trasporti, prodotti e servizi tecnologici);
- prodotti o servizi e mercati (per esempio, clienti e contratti principali, condizioni di pagamento, margini di profitto, quote di mercato, concorrenti, esportazioni, politiche dei prezzi, gradimento dei prodotti, garanzie, portafoglio ordini, andamenti, strategia e obiettivi di marketing, processi di produzione);



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



La pianificazione

CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA – ATTIVITA'

- gestione dell'operatività (per esempio, fasi e metodi di produzione, segmenti di attività, consegna o prodotti e servizi, segnali di attività in flessione o in sviluppo);
- alleanze, joint venture ed attività in outsourcing;
- coinvolgimento nel commercio elettronico, ed in particolare in attività di vendita e di marketing su Internet;
- dispersione geografica e segmentazione settoriale;
- ubicazione degli impianti di produzione, dei magazzini e degli uffici;
- principali clienti;
- principali fornitori di beni e servizi (per esempio, contratti a lungo termine, stabilità di fornitura, condizioni di pagamento, importazioni, metodi di consegna quale il "just-In-time");
- fattore lavoro (per esempio, per località, offerta, livelli di stipendio, contratti sindacali, pensioni ed altri benefici post-cessazione del rapporto di lavoro, stock option o altri sistemi di incentivazione e regolamenti governativi su aspetti occupazionali):



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La pianificazione



CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA – ATTIVITA'

- attività di ricerca e sviluppo e relative spese;
- operazioni con parti correlate.

CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA – INVESTIMENTI

- acquisizioni, fusioni o dismissioni di attività (pianificate o recentemente eseguite);
- investimenti e smobilizzi di titoli e finanziamenti;
- attività di investimento di capitali, inclusi investimenti in impianti, macchine e tecnologia, nonché qualsiasi cambiamento recente o pianificato;
- investimenti in imprese non consolidate, quali partnership, joint venture ed imprese con scopi speciali.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La pianificazione



CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA – ASPETTI FINANZIARI

- struttura del gruppo: principali imprese controllate e collegate, consolidate e non;
- struttura del debito, inclusi covenant, vincoli, garanzie ed impegni fuori bilancio;
- leasing di immobilizzazioni materiali utilizzate nell'attività;
- assetto proprietario (nazionali, stranieri, reputazione negli affari ed esperienza);
- parti correlate;
- utilizzo di strumenti finanziari derivati.

CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA – INFORMATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA

- principi contabili e specifiche prassi di settore;
- principi di riconoscimento dei ricavi;
- contabilizzazione al fair value;
- giacenze di magazzino (per esempio, località, quantità):



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



La pianificazione

CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA – INFORMATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA

- attività, passività e operazioni in valuta estera;
- aree significative in relazione allo specifico settore (per esempio, finanziamenti ed investimenti per banche; crediti e giacenze di magazzino per imprese produttrici: ricerca e sviluppo per imprese farmaceutiche);
- contabilizzazione di operazioni inusuali o complesse, incluse quelle oggetto di controversia o in aree emergenti (per esempio, contabilizzazione di remunerazione tramite stock option);
- presentazione ed informativa di bilancio.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La pianificazione



OBIETTIVI. STRATEGIE E RISCHI CORRELATI

Aspetti che un revisore può considerare :

- esistenza di obiettivi (ossia, come l'impresa affronta i fattori connessi al settore di attività, alla normativa e ad altri fattori esterni) quali, ad esempio:
 - sviluppi del settore di attività, (un rischio potenziale correlato all'attività potrebbe essere, per esempio, che l'impresa non disponga di personale o di esperienza per gestire i cambiamenti nel settore di attività):
 - nuovi prodotti e servizi (un rischio potenziale correlato all'attività potrebbe essere, per esempio, che si verifichi una crescente responsabilità del produttore);
 - espansione dell'attività (un rischio potenziale correlato all'attività potrebbe essere, per esempio, che la domanda non sia stata accuratamente stimata);
 - nuovi obblighi in materia contabile (un rischio potenziale correlato all'attività per esempio, potrebbe risultare da un'adozione incompleta o non corretta ovvero da maggiori costi);

•



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La pianificazione



OBIETTIVI. STRATEGIE E RISCHI CORRELATI

- disposizioni regolamentari (un rischio potenziale correlato all'attinta, per esempio, potrebbe derivare da una maggiore esposizione a rischi legali):
- requisiti per il soddisfacimento del fabbisogno finanziario corrente e prospettico (un rischio potenziale correlato all'attività potrebbe essere, per esempio, la perdita di un finanziamento dovuta all'incapacità dell'impresa di soddisfarne i requisiti);
- utilizzo dell'IT (un rischio potenziale correlato all'attività potrebbe essere, per esempio, che sistemi e processi non siano compatibili).



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



La pianificazione

Ottenimento di evidenze di revisione (P.R. n. 330)

Le procedure di revisione si dividono in:

- procedure di conformità: utilizzate tenendo conto di un'aspettativa di efficacia operativa dei controlli adottati;
- procedure di validità: includono verifiche di dettaglio e di analisi di contenuto

Test of Controls (Test di conformità procedurale)

Procedura applicata per ottenere evidenze circa l'esistenza e l'efficacia dei controlli. Valuta l'adeguatezza dei sistemi contabili e di controllo e la loro continuità di applicazione.

Realizzata attraverso:

- Interviste al personale della Società al fine di evidenziare i punti di controllo;
- Osservazione diretta della procedura per testare i controlli;
- Ispezione e raccolta di documenti (Evidenze di revisione).



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La pianificazione



Ottenimento di evidenze di revisione (P.R. n. 330)

Analisi di contenuto

Rappresentano la comparazione di ciò che ragionevolmente ci si aspettava con ciò che viene effettivamente riscontrato. Si suddividono in:

- test di ragionevolezza (ricalcoli overall): hanno elevato livello probativo;
- analisi di serie storiche (trend analysis);
- analisi per indici (ratios analysis);

Test di dettaglio

Sono utilizzati quando non si riescono ad ottenere adeguate evidenze di revisione con le analisi di contenuto; possono essere eseguiti a campione o sul totale della popolazione.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Il rischio di revisione e la significatività

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Il rischio e la significatività

La Significatività (P.R. n. 220)

Definizione: un informazione è significativa se la mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio (IAS).

Nella fase di pianificazione del lavoro il revisore definisce il livello di significatività accettabile al fine di rilevare errori quantitativamente o qualitativamente significativi.

Il revisore valuta la significatività sia a livello del bilancio nel suo complesso, sia in relazione a singoli conti, classi di transazioni e informazioni. Da ciò deriva che:

- Errori localmente significativi ma non di entità tale da togliere significatività al bilancio nel suo complesso → giudizio positivo con rilievi (rinvio);
- Errori significativi a livello generale → giudizio avverso (rinvio)

Il livello di significatività deve essere considerato quando il revisore:

- Determina la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure;
- Valuta gli effetti degli errori.

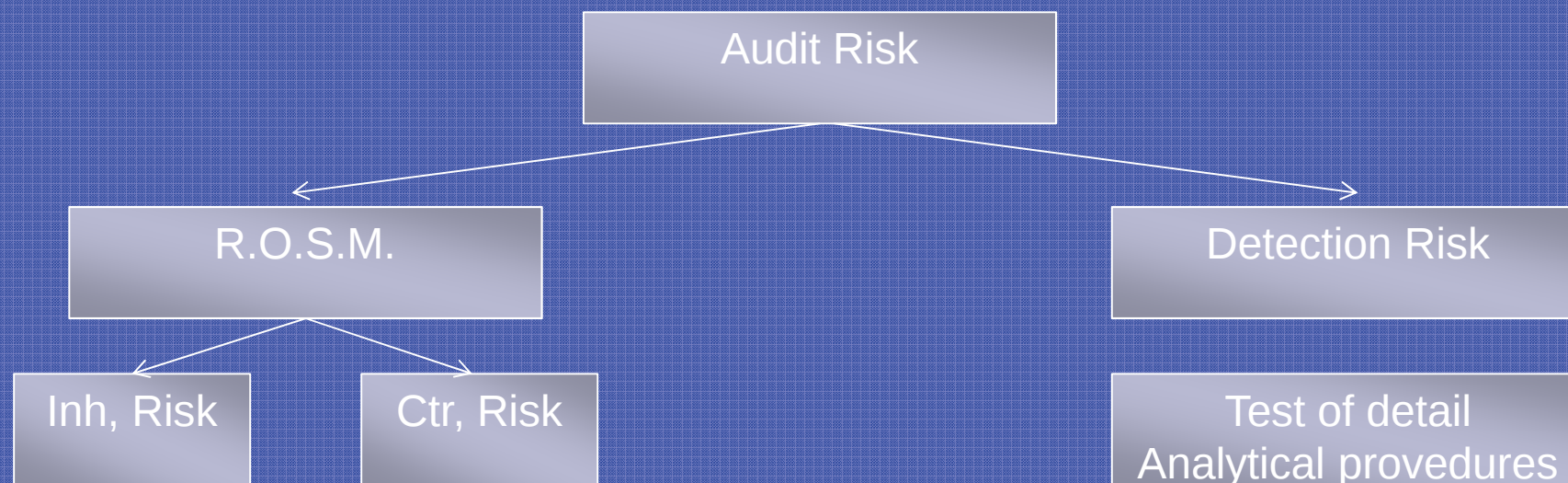


Il rischio e la significatività

Rischio di Revisione

rischio che si possa emettere un giudizio positivo su un bilancio che contiene errori significativi. Per limitare tale rischio occorre:

- valutare il rischio che il bilancio contenga un errore significativo (risk of significant misstatement);
- determinare la natura, il timing e l'estensione delle procedure sui saldi di bilancio (detection risk).





Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Il rischio e la significatività

Rischio intrinseco (Inherent Risk)

- è il rischio che vi sia un errore significativo nelle attestazioni contenute nel bilancio, indipendentemente dall'efficacia dei controlli interni;
- la sua valutazione dipende esclusivamente dal giudizio professionale;

Rischio del sistema di controllo (Control risk)

- è il rischio che vi sia un errore significativo nelle attestazioni contenute nel bilancio, in quanto il sistema di controllo interno non lo ha individuato o non lo ha corretto tempestivamente;
- la sua valutazione dipende esclusivamente dal giudizio professionale;

Rischio di carenza delle procedure eseguite (Detection risk)

- è il rischio legato al fatto che le procedure applicate per le verifiche non riescano ad individuare errori significativi;
- rappresenta l'unica variabile controllabile.

NB: Più alto è il rischio di errore maggiori dovranno essere le evidenze di revisione e, quindi, maggiori le procedure da eseguire per minimizzare il rischio complessivo.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Il rischio e la significatività

Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi (P.R. n. 315)

- operatività in aree economicamente instabili;
- operatività esposte a mercati volabili (negoiazione di strumenti derivati);
- alto grado di complessità nel quadro regolamentare;
- problemi di continuità aziendale o di liquidità;
- limitazioni alla disponibilità di capitale di credito;
- cambiamenti nel settore di attività in cui opera l'impresa;
- cambiamenti dimensionali dell'impresa;
- operazioni significative con parti correlate;
- assenza di personale qualificato nel settore amministrativo/contabile;
- punti di debolezza nel controllo interno;
- cambiamenti nel sistema IT;
- indagini in corso di organi di vigilanza o di autorità giudiziaria;
- presenza di errori significativi avvenuti in passato;
- numero elevato di operazioni non di routine;
- numero elevato di stime contabili;
- controversie in corso e passività potenziali



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



La relazione del revisore e i giudizi sul bilancio

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio



Nuovo Testo Unico della Revisione Legale D.Lgs 39/2010 Dir 43/2006/CE

Art. 14 (Abroga il 2409 *ter* C.C.) *Relazione di revisione e giudizio sul bilancio*

1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:
 - a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
2. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11, comprende:
 - a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
 - b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
 - c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
 - d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
 - e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
4. La relazione e' datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio



CNDCEC Principio di Revisione 002 del 6 aprile 2011

Modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell'art 14 D. Lgs 39/2010

Elementi costitutivi della Relazione di revisione

- a) Titolo: Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39;
- b) Destinatari: Assemblea degli azionisti/ Soci della Alfa S.p.A.;
- c) Primo paragrafo:
 - a) Identificazione del bilancio oggetto di revisione;
 - b) Identificazione dei principi Contabili utilizzati per la redazione dl bilancio (IFRS/OIC);
 - c) Identificazione delle responsabilità degli amministratori e dei revisori .
- d) Secondo paragrafo (portata della revisione):
 - a) Principi e criteri osservati per la revisione (ad oggi PPRR italiani);
 - b) Descrizione del lavoro svolto e possibilità di poter esprimere un giudizio sulla base dello stesso;
 - c) Riferimento alla relazione dell'anno precedente.
- e) Giudizio sul bilancio;
- f) Richiami di informativa;
- g) Giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
- h) Data e luogo di emissione;
- i) Firma del responsabile della revisione.

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio



Tipologie di giudizio

Giudizio positivo: non sono state riscontrate né deviazioni di effetto *significativo* dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento, né *significative* limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione ritenute necessarie, nell'applicazione degli statuiti principi di revisione.

Giudizio con rilievi: sono state riscontrate deviazioni dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento, *ma non di rilevanza tale da togliere significatività al bilancio nel suo complesso*;

Giudizio negativo: sono state riscontrate deviazioni dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento, *di rilevanza tale da togliere significatività al bilancio nel suo complesso*;

Impossibilità di esprimere un giudizio: sono state riscontrate *significative limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione* ritenute necessarie, nell'applicazione degli statuiti principi di revisione, oppure si è in presenza di *incertezze rilevanti*.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio



Richiamo d'informativa

Il revisore inserisce nella relazione, dopo il paragrafo che contiene il giudizio sul bilancio, uno o più paragrafi che richiamano elementi dell'informativa di bilancio, eventualmente rinviando a quanto dichiarato dagli amministratori, che ritenga meritino di essere portati all'attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso.

Esempi di richiami di informativa potranno essere:

- operazioni societarie straordinarie (scorpori, fusioni, ecc.);
- operazioni inusuali di effetti significativi;
- situazioni di incertezza adeguatamente descritte e trattate dagli amministratori, per le quali il revisore ha ritenuto di esprimere un giudizio senza rilievi;
- cambiamento di principi contabili;
- rilevanti modifiche nell'assetto o nella operatività dell'impresa;



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUL BILANCIO SEPARATO AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 16 DEL D. LGS. 27.1.2010, N. 39

Agli Azionisti della
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio separato, costituito dalla situazione patrimoniale e finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal rendiconto finanziario, dalle variazioni del patrimonio netto e dalle relative note esplicative, della Gabetti Property Solutions S.p.A. (la "Società") chiuso al 31 dicembre 2010. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005, compete agli Amministratori della Gabetti Property Solutions S.p.A. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

Titolo

Destinatari

Oggetto / PPCC /Responsabilità



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio



2. Ad eccezione di quanto indicato nel successivo paragrafo 3., il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio separato sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio separato dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 13 aprile 2010.

Svolgimento del lavoro

PPRR

Riferimento anno precedente



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio



3. Al 31 dicembre 2010 la voce “Partecipazioni” include la partecipazione al 49% nella società collegata Tree Finance S.r.l. iscritta a un valore di Euro 9,3 milioni. Come indicato nelle note esplicative, il consiglio di amministrazione della collegata ha rinviato l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 a seguito delle incertezze connesse alla continuità aziendale, riconducibili alla temporanea crisi di liquidità di Tree Finance S.r.l. a causa della quale potrebbe essere necessario il supporto finanziario da parte dei soci. Inoltre, gli Amministratori di Gabetti Property Solutions S.p.A. evidenziano che il socio di della partecipata, UBH S.p.A., ha presentato reclamo contro il provvedimento del Tribunale

Accesso: Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino

di Milano che ha rigettato il ricorso per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di UBH S.p.A. ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare. Gli stessi Amministratori, esaminata la bozza di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 di Tree Finance S.r.l. e la situazione finanziaria della stessa, hanno comunque ritenuto che il rischio relativo alla società collegata possa essere affrontato in condizioni di continuità di gestione.

Al riguardo, in data 4 aprile 2011 il revisore incaricato della revisione legale del bilancio di Tree Finance S.r.l. ci ha informato di non essere stato in grado di completare le proprie attività di revisione sul bilancio al 31 dicembre 2010 della collegata e, conseguentemente, di comunicarci le conclusioni del proprio lavoro, né a causa dei tempi ristretti siamo stati in grado di svolgere direttamente le procedure di revisione della bozza di tale bilancio da noi ritenute necessarie nella fattispecie. Su tali basi, gli elementi probativi che siamo stati in grado di raccogliere nel corso della nostra attività di revisione non sono tali da consentirci di valutare la correttezza del valore della partecipazione nella Tree Finance S.r.l. e il grado di realizzo dei crediti nei confronti di detta società e delle sue controllate iscritti nel bilancio separato della Gabetti Property Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2010 per complessivi Euro 4,5 milioni né di valutare gli eventuali impatti delle incertezze sulla continuità aziendale della collegata.

Giudizio



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio



4. A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti connessi al rilievo evidenziato nel precedente paragrafo 3., il bilancio separato della Gabetti Property Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2010 è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005 e pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Gabetti Property Solutions S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data.
5. Per una migliore comprensione del bilancio separato si richiama l'attenzione sulle seguenti situazioni di incertezza più ampiamente descritte dagli Amministratori nella relazione sulla gestione e/o nelle note esplicative:
 - (a) Il Gruppo Gabetti ha conseguito significative perdite nel corso degli ultimi esercizi a seguito delle sfavorevoli condizioni del mercato immobiliare, la cui crisi si è acuita nell'ultima parte del 2008 e si è protratta per gli esercizi 2009 e 2010. In particolare, il bilancio separato della Gabetti Property Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2010 evidenzia una perdita d'esercizio di Euro 22,8 milioni e un patrimonio netto di Euro 4,9 milioni, configurandosi pertanto la fattispecie prevista dall'art. 2446 del Codice Civile. Il bilancio separato al 31 dicembre 2010 evidenzia inoltre un indebitamento finanziario netto di Euro 118,5 milioni, di cui Euro 55,9 milioni a breve termine, mentre il Gruppo presenta un indebitamento finanziario netto di Euro 169,5 milioni, di cui Euro 30,9 milioni a breve termine.

Giudizio

Richiami d'informativa



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La Relazione del Revisore: giudizi sul bilancio



6. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli Amministratori della Gabetti Property Solutions S.p.A. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell'art. 123-bis del D. Lgs. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla CONSOB. A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti connessi al rilievo evidenziato nel precedente paragrafo 3., la relazione sulla gestione e le informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell'art. 123-bis del D. Lgs. 58/98 presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono coerenti con il bilancio separato della Gabetti Property Solutions S.p.A. al 31 dicembre 2010.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Luca Scagliola
Socio

Torino, 7 aprile 2011

Giudizio di coerenza Rel. Gest

Firma del responsabile

Luogo e data



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Going Concern

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La continuità aziendale



P.R. n.570 emanato dal CNDC e CNR nell'ottobre 2007. Racc. Consob novembre 2007

Responsabilità degli amministratori

- Gli amministratori dell'impresa in difficoltà, nel valutarne le condizioni di “salute” e le prospettive future, devono porsi in condizioni di obiettiva imparzialità e serenità di giudizio;
- La valutazione operata dagli amministratori con riferimento al “going concern” dell'azienda è essenziale ai fini della rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in quanto responsabili nei confronti degli azionisti e dei terzi;
- Un'errata valutazione degli amministratori circa la possibilità di sopravvivenza dell'impresa comporta, per gli azionisti e i terzi, un ritardo pregiudizievole nelle azioni a difesa dei propri interessi.

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La continuità aziendale



P.R. n.570 emanato dal CNDC e CNR nell'ottobre 2007. Racc. Consob novembre 2007

Responsabilità del revisore

- La sopravvivenza o il fallimento di un'impresa, in difficoltà o meno, non può essere sempre e comunque prevista e molte crisi aziendali sono collegate ad eventi non prevedibili;
- La responsabilità del revisore è limitata ai compiti che gli sono propri ed è pertanto riconducibile alle evidenze ottenute per effetto delle procedure di revisione svolte;
- Il revisore deve raccogliere sufficienti e appropriate evidenze circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare nel prevedibile futuro (entro i 12 mesi successivi).

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La continuità aziendale



Obiettivi del revisore in presenza di problematiche connesse al Going Concern

- Analizzare la capacità della società di continuare ad operare;
- Individuare i fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale;
- Svolgere procedure di revisione specifiche ed aggiuntive nel caso in cui esistano dubbi sulla continuità aziendale;
- Esaminare l'informativa di bilancio e identificare il tipo di relazione da emettere.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La continuità aziendale



Fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale

Fattori desumibili dall'esame analitico del bilancio

- Andamento negativo degli indici economico-finanziari;
- Non conformità ai requisiti della vigilanza (banche/assicurazioni);
- Consistenti perdite dell'esercizio, specie se gestionali;
- Perdurante assenza di cash-flow;
- Inadempienze contrattuali in relazione a prestiti o altri accordi simili;
- Mancato versamento dei contributi previdenziali e/o delle ritenute IRPEF;
- Capitale circolante negativo.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La continuità aziendale



Fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale

Fattori desumibili dall'esame analitico del bilancio

- Diminuzione del patrimonio netto;
- Rifiuto di usuali linee di credito (fornitori o banche);
- Applicazione degli artt. 2446 e 2447 c.c.;
- Un elevato rapporto di indebitamento;
- Un'elevata dipendenza da finanziamenti a breve termine;
- Esistenza di significativi gravami sui beni dell'impresa;
- Incremento anomalo delle rimanenze, rivalutazione fittizie di attività;
- Perdite significative di quote di mercato;
- Diminuzione significativa del gross profit.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La continuità aziendale



Fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale

Fattori gestionali

- Dimissioni dei consiglieri e dei sindaci;
- Uscita del personale dirigenziale senza che sia sostituito;
- Perdita di mercati fondamentali, di punti vendita (franchising, di concessioni o di fornitori importanti).

Fattori esterni

- Difficoltà incontrate da aziende simili nel medesimo settore;
- Nuove leggi pregiudizievoli all'attività svolta dall'azienda;
- Mancato od incerto rinnovo di concessioni/autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività svolta dall'azienda;
- Proposta o minaccia di espropriazione di beni.

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La continuità aziendale



Fattori che possono far sorgere problemi di continuità aziendale

Altri fattori

- Termine della durata statutaria senza previsioni di prolungamento;
- Significative passività potenziali derivanti da cause in corso (legali, fiscali, ecc.);
- Eventi catastrofici non coperti da adeguata assicurazione.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La continuità aziendale



Fattori che limitano il rischio di continuità aziendale

- La possibilità di cedere attività eccedenti o di rinviare l'acquisto di nuove attività;
- La capacità di ottenere finanziamenti tramite operazioni di leasing, factoring od ulteriori finanziamenti od aumento del capitale sociale;
- La possibilità di ristrutturazione dell'indebitamento o di dilazionare il rimborso dei finanziamenti;
- La possibilità di incrementare il capitale sociale;
- La capacità di ridurre i costi e di eliminare le perdite;
- Possibilità di entrare in mercati alternativi, di reperire nuovi fornitori o personale;
- Intenzione da parte di un terzo o di una società consociata di garantire le passività dell'azienda;



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La continuità aziendale



Procedure di revisione: pianificazione

- Ottenere dal management altre informazioni su eventi o condizioni che possono concretizzarsi dopo il periodo preso in considerazione e valutato dal management
- Comprendere le modalità attraverso le quali il management controlla i rischi che provocano incertezza, sulla capacità della società di operare in ipotesi di going concern.

Ad esempio:

- review dei piani aziendali per le azioni future basate su valutazioni di continuità aziendale.

NB: I piani per fronteggiare il rischio connesso alla continuità aziendale devono essere analizzati con molta attenzione. In particolare è necessario verificarne la concreta realizzabilità.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La continuità aziendale



Procedure di revisione: substantive test

● Svolgere altre procedure che possono essere rilevanti in considerazione degli eventi e delle condizioni che provocano significative incertezze sulla continuità aziendale. Ad esempio:

- ottenere attestazioni scritte dal management riguardanti i suoi piani per le azioni future;
- ottenere da una controparte correlata (azionista) l'impegno a supportare finanziariamente la società;
- svolgere analytical procedures e altre procedure necessarie.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La continuità aziendale



Procedure di revisione per l'analisi del rischio di continuità aziendale

- Analisi dei rapporti gestionali e dei prospetti dei movimenti finanziari dalla data del bilancio alla data più vicina a quella dell'emissione della relazione di certificazione;
- Analisi delle previsioni dei flussi di cassa, dei risultati economici e di altri aspetti aziendali per almeno 12 mesi successivi alla data di bilancio;
- Verifica della capacità dell'impresa di evadere gli ordini dei clienti;
- Analisi dei tempi medi di pagamento dei fornitori ed esame della corrispondenza, al fine di rilevare se esistono numerose lamentele riguardanti ritardi nel pagamento.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La continuità aziendale



Procedure di revisione per l'analisi del rischio di continuità aziendale

- Analisi dei contratti di finanziamento per individuare eventuali o potenziali inadempimenti ed assicurarsi che il cliente non abbia superato i limiti di indebitamento fissati statutariamente o per legge;
- Esame dei verbali delle assemblee del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale, al fine di individuare l'esistenza di eventuali difficoltà finanziarie;
- Richiesta ai consulenti legali di informazioni su eventuali procedimenti giudiziari o altre pretese di terzi.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La continuità aziendale



Tipologie di giudizio

Nella formulazione del giudizio sul bilancio il revisore, in presenza di eventuali segnali di allarme circa il presupposto di continuità aziendale, dovrà valutare se vi sia:

- presupposto della continuità aziendale, considerato appropriato in quanto esistono elementi correttivi;
- dubbio sul presupposto della continuità aziendale, con elementi che attestano che le prospettive di riuscire a superare le situazioni di crisi, ancorché incerte nel loro esito finale, si fondano su ragionevoli presupposti;
- dubbi sul presupposto della continuità aziendale con elementi che attestano che le prospettive di riuscire a superare le situazioni di crisi si fondano su piani opinabili;
- mancanza del presupposto della continuità aziendale .



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La continuità aziendale



Tipologie di giudizio

Presupposto della continuità aziendale considerato appropriato in quanto esistono elementi correttivi.

Se a giudizio del revisore è stata ottenuta un'adeguata evidenza che il presupposto della continuità aziendale è appropriato, la relazione deve contenere un giudizio positivo senza rilievi o paragrafi d'enfasi.

Qualora tale presupposto sia stato ottenuto con correttivi (piani della direzione aziendale per azioni future, assicurazione da parte dei soci etc) il revisore esprimerà un giudizio positivo eventualmente corredato da un paragrafo d'enfasi, qualora tali informazioni siano adeguatamente riportate in nota integrativa; viceversa se tali informazioni non sono presenti nella nota integrativa il revisore dovrà esprimere un giudizio con rilievi o avverso per mancanza di informativa.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La continuità aziendale



Tipologie di giudizio

Dubbi sul presupposto della continuità aziendale

I dubbi in merito al presupposto del “going concern” si hanno in due situazioni:

- situazioni in cui sussistono margini di dubbio ma gli elementi raccolti attestano che le prospettive di superare la situazione di crisi, ancorché incerte nel loro esito finale, si fondano su ragionevoli presupposti. In tale ipotesi il revisore esprimerà un giudizio positivo corredato obbligatoriamente da un paragrafo d'enfasi; viceversa se tali informazioni non sono presenti nella nota integrativa il revisore dovrà esprimere un giudizio con rilievi o avverso per mancanza di informativa;
- situazioni in cui sussistono margini di dubbio e gli elementi raccolti attestano che le prospettive di superare la situazione di crisi sono incerte nel loro esito finale e si fondano su presupposti fortemente opinabili. In tale ipotesi il revisore si dichiarerà impossibilitato ad esprimere un giudizio; viceversa se tali informazioni non sono presenti nella nota integrativa il revisore dovrà esprimere un giudizio avverso per mancanza di informativa.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

La continuità aziendale



Tipologie di giudizio

Mancanza del presupposto della continuità aziendale

Se il revisore giudica che l'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività nel prevedibile futuro si possono presentare due casi:

- gli amministratori hanno redatto il bilancio secondo il presupposto della continuità aziendale: giudizio avverso qualora il revisore ritenga che il risultato di tale criterio di redazione produca effetti significativi tali da rendere il bilancio inattendibile;
- gli amministratori non hanno redatto il bilancio secondo il presupposto della continuità aziendale (ad esempio bilancio interinale di liquidazione): giudizio positivo con paragrafo d'enfasi e principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio .



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Il ruolo del revisore nelle procedure concorsuali

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

Il ruolo del revisore nelle procedure concorsuali



Art. 67 comma 3 lettera d)

Piani di risanamento attestati

Non sono soggetti ad azione revocatoria

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

Il ruolo del revisore nelle procedure concorsuali



Art. 67 comma 3 lettera d)

Piani di risanamento attestati

L'esperto e/o professionista attestatore:

- deve essere designato dal debitore, eliminando l'inutile prassi dell'istanza avanti al Tribunale prima competente per la nomina dell'esperto;
- è prevista una disciplina più rigorosa rispetto a quella previgente (l'esperto era tenuto ad attestare la ragionevolezza del piano con riguardo alla sostenibilità da parte del debitore dell'indebitamento nell'arco piano) avendo oggi l'esperto il compito di "attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano";
- riveste la figura di un professionista indipendente ovvero di un soggetto non legato all'impresa e/o a *"coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento dei rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza del giudizio"*;
- deve essere in possesso dei requisiti richiesti ai sindaci ex art.2399 cc;
- non deve avere prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro autonomo o subordinato a favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo, neppure per il tramite di altri professionisti con cui è unito in associazione professionale.

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

Il ruolo del revisore nelle procedure concorsuali



Art. 161 comma 3

Relazione dell'esperto allegata all'istanza di concordato preventivo

- Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

Il ruolo del revisore nelle procedure concorsuali



Art. 182 bis

Piani di ristrutturazione del debito

- «L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) **sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso** con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
 - a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
 - b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.»;

Revisione legale dei conti



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

Il ruolo del revisore nelle procedure concorsuali



Art. 182 quinquies

Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti

- Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma[29], una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma[30], o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma[31], può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
- Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma[34], può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

Il ruolo del revisore nelle procedure concorsuali



Art. 186 bis

Concordato preventivo in continuità aziendale

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma[49], deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini

Il ruolo del revisore nelle procedure concorsuali



Art. 236 bis

Falso in relazioni e attestazioni

- Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera *d*), 161, terzo comma, 182-*bis*, 182-*quinqüies* e 186-*bis* espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà»



Scuola di Formazione alla professione di dottore commercialista

Andrea Nasini



Fonti normative e best practice

Revisione legale dei conti



- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010, n. 68 - Supplemento Ordinario n. 58;
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. DOCUMENTO INTERPRETATIVO del 16 febbraio 2011: L'applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE;
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Principio di Revisione 002 (CNDCEC PR 002) del 6 Aprile 2011: Modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39;
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. International Standard on Auditing Clarified in bozza del 21/12/2010;
- Assirevi, Documento di ricerca n.163: Aspetti operativi connessi all'entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010: alcuni chiarimenti sui principi di revisione di riferimento nella fase transitoria;
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE del settembre 2011: L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori;
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri. Commissione paritetica per i principi di revisione. Documento n. 570. La continuità aziendale, ottobre 2007.
- Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 - Articoli 33, 54, 55 e 56 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 129/L alla "Gazzetta Ufficiale" del 26 giugno 2012 n. 147) coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 171 alla "Gazzetta Ufficiale" dell'11 agosto 2012 n. 187)